

DISCIPLINA PER L'APPLICAZIONE DEL MODELLO DI DICHIARAZIONE I.C.E.F.

INDIVIDUAZIONE DEGLI ELEMENTI VARIABILI DA CONSIDERARE NELLA VALUTAZIONE DELLA CONDIZIONE ECONOMICA FAMILIARE, AI FINI DELL'AMMISSIONE AGLI ASSEGNI DI STUDIO E ALLE FACILITAZIONI DI VIAGGIO PREVISTI DALLA VIGENTE NORMATIVA IN MATERIA DI DIRITTO ALLO STUDIO (Articolo 72 della legge provinciale sulla scuola 7 agosto 2006, n. 5 e relativo regolamento di attuazione).

La presente disciplina individua gli elementi variabili da considerare per la valutazione della condizione economica familiare ai fini dell'accesso agli assegni di studio di cui all'articolo 72 della legge provinciale sulla scuola n. 5/06 e relativo regolamento di attuazione (DPP 5 novembre 2007, n. 24-104/Leg, articoli 7 e 9).

Per quanto non indicato si applicano le disposizioni generali approvate con le deliberazioni della Giunta Provinciale n. 1076 di data 29.06.2015 e n. 998 dd. 23.06.2017 "Disposizioni per l'attuazione della Domanda unica per il conseguimento delle agevolazioni tariffarie per il diritto allo studio".

1. Chi può essere il richiedente ed il beneficiario dell'intervento

Il beneficiario dell'assegno di studio è lo studente in possesso dei requisiti stabiliti con il presente provvedimento.

Il richiedente l'assegno di studio è il genitore, anche adottivo o affidatario, del beneficiario o la persona che esercita la potestà dei genitori, se il beneficiario è minorenne; il richiedente è il beneficiario stesso, se maggiorenne.

Il soggetto in riferimento al quale sono determinate le relazioni di parentela nella composizione del nucleo familiare da valutare è il beneficiario stesso.

2. Ponderazione del reddito, del patrimonio e dei componenti il nucleo familiare da valutare, in relazione alla parentela con il beneficiario

Il reddito, il patrimonio e i componenti del nucleo familiare da valutare sono considerati secondo i pesi indicati nella seguente tabella:

Parentela (con lo studente)	Peso del reddito (%)	Peso del patrimonio (%)	Peso del componente
Studente beneficiario	100	100	100
Genitore residente	100	100	100
Genitore non residente	100	100	0
Patrigno/matrigna	100	100	100
Fratello/sorella	50	50	100
Nonno/nonna	50	50	100
Coniuge residente	100	100	100
Coniuge non residente	100	100	0
Convivente more uxorio	100	100	100
Figlio/a	50	50	100
Suocero/suocera	50	50	100
Cognato/cognata	50	50	100
Genero/nuora	50	50	100
Nipote	50	50	100
Altro parente	50	50	100
Altro soggetto residente	50	50	100

3. Altri parametri ICEF

Franchigia sul valore dell'Abitazione di Residenza se di lusso (categorie catastali A1, A8 e A9)	150.000,00
Franchigia sul Patrimonio Mobiliare familiare	20.000,00
Franchigia sul Patrimonio Immobiliare familiare	20.000,00
Limite Superiore del primo scaglione sul patrimonio netto da valutare	30.000,00
Limite Superiore del secondo scaglione sul patrimonio netto da valutare	60.000,00
Prima Aliquota di conversione del patrimonio complessivo in reddito equivalente	5%
Seconda Aliquota di conversione del patrimonio complessivo in reddito equivalente	20%
Terza Aliquota di conversione del patrimonio complessivo in reddito equivalente	60%
Terza aliquota	50.500,00
Percentuale di ponderazione del reddito/patrimonio dei componenti il nucleo familiare	100%

4. Redditi e patrimoni da dichiarare e calcolo dell'indicatore della condizione economica familiare

Per quanto riguarda le domande per l'anno scolastico 2023-2024, per la valutazione della situazione economica vengono valutati i dati della dichiarazione ICEF 2022 (reddito e patrimonio anno 2022).

L'indicatore della situazione economica familiare è calcolato considerando i dati contenuti nelle dichiarazioni ICEF dei componenti il nucleo familiare da valutare, dei parametri fissati dalle disposizioni generali approvati con deliberazione della Giunta Provinciale n. 1076 di data 29 giugno 2015 e dei parametri fissati da queste disposizioni.

5. Limiti ICEF per l'accesso ai benefici

Sono ammessi all'assegno di studio gli studenti che appartengono ad un nucleo familiare con un indicatore della condizione economica ICEF compreso tra 0,00 e 0,3529 ICEF_sup.

Se l'indicatore della condizione economica ICEF è maggiore del valore ICEF_sup la domanda è da considerarsi non idonea.

Gli studenti che appartengono ad un nucleo familiare con un indicatore della condizione economica maggiore di ICEF_sup non sono ammessi all'assegno di studio.

Ai fini dell'ammissione all'assegno di studio i minori in affidamento presso strutture di accoglienza beneficiano di una condizione economica stabilita d'ufficio, alla quale corrisponde un indicatore ICEF pari a 0,00.

6. Calcolo dell'assegno di studio di cui all'articolo 72 della legge provinciale sulla scuola 7 agosto 2006, n. 5

L'assegno di studio è determinato tenendo conto, in pari misura, della condizione economica familiare e del merito scolastico, valutato secondo i criteri indicati nel bando.

In base al valore dell'indicatore ICEF è attribuito un punteggio per la condizione economica familiare arrotondato all'intero e compreso tra un massimo di 50 punti ed un minimo di 1 punto. Il punteggio è pari a 50 se l'indicatore della condizione economica ICEF è compreso tra 0,00 e 0,2255 ICEF_inf.

Per valori dell'indicatore della condizione economica ICEF compresi tra 0,2255 (ICEF_inf) e 0,3529 (ICEF_sup) il punteggio diminuisce proporzionalmente all'aumentare dell'ICEF sino a diventare 1 in corrispondenza del valore ICEF_sup. Se l'indicatore della condizione economica ICEF è maggiore del valore ICEF_sup la domanda è da considerarsi non idonea.

Al punteggio ottenuto in base all'indicatore della condizione economica ICEF è aggiunto il punteggio spettante per la media dei voti, secondo la scala di attribuzione stabilita nel bando.

$PUNTEGGIO = PUNTEGGIO\ ICEF + PUNTEGGIO\ MERITO$

Ai fini della determinazione dell'assegno si fa riferimento all'ammontare complessivo delle spese riconosciute, valutato al netto di una franchigia pari ad euro 50,00.

$SPESA\ RICONOSCIUTA = MAX(0; SPESA - 50)$

Il calcolo dell'assegno viene effettuato sulla base del punteggio complessivamente ottenuto – compreso tra un massimo di 100 ed un minimo di 22 – rapportato all'ammontare della spesa riconosciuta al netto della franchigia.

L'assegno di studio è corrisposto fino ad un massimo di 3.500,00 euro, calcolato moltiplicando la spesa riconosciuta per la percentuale del punteggio totale risultante.

$ASSEGNO = MIN(SPESA\ RICONOSCIUTA * PUNTEGGIO / 100; 3.500,00)$

Non sono corrisposti assegni di importo inferiore a 50,00 euro.

7. Utilizzo dei fondi stanziati per la concessione degli assegni di studio

Si stabilisce che qualora i fondi stanziati per la concessione degli assegni di studio non fossero sufficienti a soddisfare tutte le domande valide, gli importi spettanti agli studenti saranno proporzionalmente ridotti fino a consentire l'accoglimento di tutte le domande valide, ferma restando la possibilità di non erogare contributi in mancanza dei fondi necessari.

8. Rettifica di dati contenuti nella Dichiarazione sostitutiva ICEF

A chiusura della graduatoria definitiva, il calcolo dell'assegno è soggetto a variazioni in caso di rettifica di dati già inseriti nel sistema, effettuata a seguito di controllo o di ravvedimento operoso.

Per quanto riguarda la rettifica di dati contenuti nella Dichiarazione sostitutiva ICEF collegata a una domanda di assegno di studio o contenuti nella domanda stessa, non sono effettuati rimborsi per variazioni in aumento dell'assegno; sarà invece operata la riduzione dell'importo dell'assegno per variazioni in diminuzione dello stesso.

ALLEGATO 5/1

1. Aspetti generali

(Allegato 1. alla deliberazione della Giunta Provinciale n. 1345/2013 – “Norme comuni alle politiche di settore per la definizione del nucleo familiare da valutare”)

1.1 Questo Allegato contiene le norme comuni alle politiche di settore per la definizione del nucleo familiare la cui condizione economica deve essere valutata ai fini dell'accesso agli interventi agevolativi (di seguito "nucleo familiare da valutare").

1.2 A tale scopo le politiche di settore individuano per ciascun intervento agevolativo:

- a) il soggetto o i soggetti appartenenti al medesimo nucleo familiare ai quali l'intervento agevolativo è destinato (di seguito "beneficiario" o "beneficiari"), precisando se in misura individuale o collettiva;
- b) il soggetto che è autorizzato a presentare la relativa domanda di accesso all'intervento agevolativo (di seguito "richiedente"). Nei casi previsti dall'articolo 5 del D.P.R. n. 445/2000, il richiedente può essere un soggetto diverso dal beneficiario o dai beneficiari. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 4 del D.P.R. n. 445/2000 in relazione alla sottoscrizione da parte del richiedente;
- c) il soggetto in riferimento al quale si determinano le relazioni di parentela nella composizione del nucleo familiare da valutare (di seguito "soggetto di riferimento"). A seconda dei casi il soggetto di riferimento può essere il beneficiario o il richiedente l'intervento agevolativo.

1.3 Ai fini del calcolo della condizione economica del nucleo familiare da valutare si considerano i redditi e il patrimonio dei soggetti che al momento della presentazione della domanda compongono la famiglia anagrafica del soggetto di riferimento, come definita dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, ad esclusione di quelli per i quali è stata avviata la procedura di cancellazione e salvo quanto di seguito stabilito.

1.4 Ciascun soggetto non può appartenere a due o più nuclei familiari da valutare per lo stesso intervento agevolativo riferito al medesimo periodo, salvo quando si rende necessario, per l'accesso ad un determinato intervento agevolativo, presentare una domanda distinta per ciascuno dei beneficiari, anche se appartengono al medesimo nucleo familiare da valutare.

1.5 Nel caso in cui la misura dell'intervento agevolativo sia determinata oltre che dalla condizione economica del nucleo familiare, anche dal numero di figli o equiparati ai figli minorenni, i soggetti da conteggiare a tale fine sono quelli che risultano residenti anagraficamente e conviventi con il richiedente. Se non diversamente previsto dalle politiche di settore, in presenza del solo requisito della residenza anagrafica con il richiedente, questi soggetti sono inclusi nel nucleo familiare da valutare al solo fine della determinazione della condizione economica. I figli in età dell'obbligo scolastico si considerano comunque non conviventi con il richiedente quando viene accertata, nel periodo di riferimento dell'intervento agevolativo, la mancata iscrizione o frequenza in un'istituzione scolastica o formativa ubicata nel territorio nazionale.

1.6 I soggetti equiparati ai figli minori sono i seguenti:

- i figli maggiorenni se disabili;
- i nipoti in linea retta minorenni, ovvero maggiorenni se disabili;
- i fratelli, le sorelle ed i nipoti in linea collaterale minorenni, orfani di entrambi i genitori;
- i fratelli, le sorelle ed i nipoti in linea collaterale disabili;
- i minori affidati dal Tribunale o con provvedimento amministrativo a tempo pieno ai sensi dell'articolo 9 della L. n. 184/1983, nonché i maggiorenni disabili posti sotto la tutela, la curatela, l'amministrazione di sostegno o altra forma di protezione giuridicamente definita.

1.7 Ai fini dell'individuazione dei soggetti equiparati ai figli minori, sono considerati disabili i soggetti riconosciuti invalidi civili minorenni o con grado di invalidità pari o superiori al 74 per cento, nonché i ciechi civili ed i sordomuti.

1.8 Le politiche di settore stabiliscono se e in che misura le modificazioni della composizione del nucleo familiare da valutare, che avvengono dopo la presentazione della domanda, comportano l'aggiornamento del calcolo dell'indicatore della condizione economica familiare e della misura dell'intervento agevolativo richiesto.

1.9 La deduzione prevista dall'articolo 13, comma 5, lett. c), spetta se nel nucleo familiare da valutare è presente il genitore che risiede con il beneficiario, in assenza del coniuge o convivente more uxorio, oppure il beneficiario risiede con almeno un figlio minore in assenza del coniuge o del convivente more uxorio, salvo quanto previsto al punto 5.1.9, secondo periodo.

2. Soggetti non facenti parte del nucleo anagrafico del soggetto di riferimento da inserire nel nucleo familiare da valutare

2.1 Il coniuge del soggetto di riferimento avente diversa residenza anagrafica fa parte del nucleo familiare da valutare.

2.2 La norma di cui al punto 2.1 non si applica nei seguenti casi:

2.2.1 quando il coniuge avente diversa residenza anagrafica rispetto al soggetto di riferimento è separato legalmente ovvero quando è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l'omologazione della separazione consensuale ai sensi dell'articolo 711 del codice di procedura civile, ovvero quando è stata ordinata la separazione ai sensi dell'articolo 126 del codice civile. Inoltre i coniugi si considerano legalmente separati quando la diversa residenza è consentita a seguito di provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'articolo 708 codice di procedura civile;

2.2.2 quando il coniuge avente diversa residenza anagrafica rispetto al soggetto di riferimento è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;

2.2.3 quando si è verificato uno dei casi di cui all'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, ed è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

2.2.4 quando il coniuge non residente anagraficamente ha abbandonato il coniuge presente nel nucleo anagrafico e la situazione è stata accertata in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali.

2.3 Qualora il coniuge sia anche genitore, l'esclusione dal nucleo familiare da valutare è subordinata alla sussistenza delle condizioni di cui al paragrafo 5.

2.4 Fermo restando quanto previsto per le politiche a favore dei figli e degli studenti di cui al punto 5., le politiche di settore possono individuare ulteriori soggetti appartenenti al nucleo familiare anagrafico i cui coniugi aventi diversa residenza anagrafica, sono comunque da includere nel nucleo familiare da valutare. I coniugi aventi diversa residenza anagrafica non rilevano ai fini dell'individuazione del coefficiente della scala di equivalenza.

2.5 I soggetti di seguito indicati, seppure aventi diversa residenza anagrafica rispetto al soggetto di riferimento, sono da includere nel nucleo familiare da valutare:

2.5.1 i soggetti affidati;

2.5.2 le persone accolte nel nucleo familiare in via residenziale con provvedimento amministrativo o dell'autorità giudiziaria;

2.5.3 i soggetti accolti nell'ambito di progetti di solidarietà internazionale.

3. Soggetti appartenenti al nucleo familiare anagrafico del soggetto di riferimento da escludere dal nucleo familiare da valutare

3.1 I soggetti di seguito indicati, facenti parte del nucleo familiare anagrafico del soggetto di riferimento, sono da escludere dal nucleo familiare da valutare:

3.1.1 soggetti nei confronti dei quali è stata avviata la procedura di cancellazione, a meno che non siano da includere per altri motivi previsti da questo Allegato;

3.1.2 la persona che presta, con regolare contratto di lavoro, attività di assistenza ad uno o più componenti il nucleo familiare da valutare; questa persona, con gli eventuali suoi familiari presenti nel nucleo familiare anagrafico del soggetto di riferimento, forma nucleo familiare da valutare a sé stante.

4. Composizione del nucleo familiare da valutare in casi particolari

4.1 Il soggetto che si trova in convivenza anagrafica ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, è considerato nucleo familiare da valutare a sé stante. Di questo nucleo familiare fanno parte, se presenti nella convivenza anagrafica, anche i figli minori o equiparati del soggetto e l'altro genitore di tali figli o equiparati.

4.2 Qualora nel nucleo familiare anagrafico siano presenti figli minori o equiparati di coppie di genitori diverse, anche se non tutti questi genitori fanno parte del nucleo familiare anagrafico, per le domande per l'accesso ad interventi agevolativi a favore dei figli, sono individuati tanti nuclei familiari da valutare distinti quante sono i nuclei familiari dei genitori. Gli altri componenti il nucleo familiare anagrafico diversi dai genitori e dai rispettivi figli ed equiparati sono inclusi in uno dei nuclei familiari da valutare a pena della esclusione da tutti benefici per tutti i nuclei familiari da valutare.

5. Norme riguardanti il genitore del beneficiario che non risiede nel nucleo anagrafico nel caso di politiche a favore dei figli minori o equiparati e degli studenti

5.1 Nel caso di politiche che prevedano come beneficiari degli interventi agevolati i figli minori o equiparati nonché gli studenti, in presenza di un solo genitore del beneficiario nel nucleo familiare anagrafico, il genitore del beneficiario che non risiede nel nucleo anagrafico ("altro genitore") va sempre incluso nel nucleo familiare da valutare, anche se i genitori del beneficiario sono separati legalmente in via giudiziale o sono divorziati o sono non coniugati. Sono equiparati alla separazione legale i casi di omologa della separazione consensuale ex art. 711 C.P.C., separazione ai sensi dell'articolo 126 C.C., adozione dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'articolo 708 C.P.C. Questa regola non si applica nei seguenti casi:

5.1.1 Il beneficiario ha già compiuto 35 anni per le politiche rivolte agli studenti e 18 anni negli altri casi;

5.1.2 è stata presentata la domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili di matrimonio tra i genitori del beneficiario nei casi previsti dall'art. 3 L. n. 898/1970;

5.1.3 l'altro genitore del beneficiario è deceduto;

5.1.4 l'altro genitore del beneficiario non ha riconosciuto il beneficiario come proprio figlio;

5.1.5 l'altro genitore del beneficiario è stato escluso dalla potestà dei figli o è stato adottato nei suoi confronti, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;

5.1.6 l'altro genitore del beneficiario ha abbandonato il nucleo familiare, è irreperibile o non disponibile a fornire i dati per la compilazione della propria dichiarazione ICEF ed il fatto è stato accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali;

5.1.7 il genitore residente con il beneficiario è coniugato o è convivente more uxorio con una persona diversa dall'altro genitore del beneficiario;

5.1.8 l'altro genitore del beneficiario è coniugato con un'altra persona o è genitore di un altro figlio, con il quale risiede anagraficamente;

5.1.9 l'altro genitore del beneficiario adempie o ha adempiuto agli obblighi previsti dall'Autorità giudiziaria. Se non è stato assunto alcun accordo in via giudiziaria o se l'altro genitore non vi adempie o non vi ha adempiuto, oppure se non sono state avviate le procedure giudiziali per richiedere l'assegno di mantenimento, si conteggia fra le entrate del soggetto di riferimento la somma di euro 4.800,00 e non viene riconosciuta la deduzione prevista dall'articolo 13, comma 5, lett. c). In ogni caso l'altro genitore non residente va incluso nel nucleo familiare da valutare quando la pubblica

autorità accerta che questo soggetto abbia una regolare frequentazione nell'abitazione del genitore che risiede con il beneficiario.

5.2 L'altro genitore avente diversa residenza anagrafica non rileva ai fini dell'individuazione del coefficiente della scala di equivalenza.

5.3 Qualora i beneficiari dell'intervento sono indistintamente tutti i figli minori o equiparati, ai fini del presente paragrafo 5., il beneficiario è il figlio più giovane.

6. Norme riguardanti il nucleo familiare da valutare in cui mancano entrambi i genitori del beneficiario

6.1 Per le politiche specificamente rivolte a studenti, se nel nucleo anagrafico del beneficiario mancano entrambi i genitori, il beneficiario deve essere ricondotto al nucleo familiare di origine. Per nucleo familiare di origine si intende il nucleo familiare composto dallo studente beneficiario, dai suoi genitori e dai suoi fratelli e sorelle che risiedono anagraficamente con i genitori o qualora i suoi genitori fossero separati, dallo studente beneficiario, dal genitore con i quali lo studente risiedeva prima del cambio di residenza e da fratelli e sorelle del beneficiario che risiedono tuttora anagraficamente con il genitore. Nel caso in cui i genitori dello studente non fossero stati separati al momento del cambio della residenza, è facoltà dello studente scegliere il nucleo familiare al quale farsi ricondurre. Questa regola non si applica se sussiste almeno uno dei seguenti casi:

6.1.1 il beneficiario ha già compiuto 35 anni;

6.1.2 il beneficiario è orfano o privo di entrambi i genitori o risiede in una convivenza anagrafica ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223;

6.1.3 il beneficiario risiede in un'unità abitativa diversa da quella del nucleo familiare dei propri genitori da almeno diciotto mesi alla data di presentazione della domanda e la somma dei propri redditi, considerati ai fini del calcolo dell'indicatore ICEF, ad esclusione del sostegno economico previsto dall'articolo 35, comma 2, della legge provinciale n. 13/2007 ('reddito di garanzia') e della borsa di studio o della prestazione economica richiesta, è stato pari o superiore ad Euro 8.000,00 nell'anno di riferimento dei redditi;

6.1.4 il beneficiario risiede con il proprio coniuge e/o i propri figli.

ALLEGATO 5/2 – DEDUZIONE PER FAMILIARE NON AUTOSUFFICIENTE

Classi di età	Classi di non autosufficienza		
	Invalidi non deambulanti o con bisogno di assistenza continua e ciechi assoluti (a)	Sordi e ciechi con residuo visivo (b)	Altri invalidi (c)
0-17 anni	2 x quota base	1,25 x quota base	1 x quota base (c1)
18-64 anni	2 x quota base	1,25 x quota base	0,5 x quota base per invalidi civili 100% (c2)

			0,25 x quota base per invalidi civili da 66% a 99% (c3)
65 anni e oltre	2 x quota base	1,25 x quota base	0,5 x quota base (c4)

Quota base = 5.400,00 euro annui

- (a) Sono compresi:
- gli invalidi civili ed i ciechi civili che beneficiano dell'indennità di accompagnamento;
 - i pensionati per inabilità che beneficiano dell'assegno mensile per l'assistenza personale continuativa previsto dall'art. 5 della legge 12 giugno 1984, n. 222;
 - gli invalidi del lavoro che beneficiano dell'assegno per l'assistenza personale continuativa previsto dall'art. 76 del DPR 30 giugno 1965, n. 1124;
 - i soggetti affetti da infermità per cause di servizio che beneficiano dell'indennità di assistenza e accompagnamento previsto dalla legge 26 gennaio 1980, n. 9;
- (b) Sono compresi:
- i ciechi civili con residuo visivo che beneficiano dell'indennità speciale;
 - i sordi che beneficiano dell'indennità di comunicazione;
 - i soggetti affetti da infermità per cause di servizio che beneficiano dell'assegno integrativo previsto dalla legge 26 gennaio 1980, n. 9;
- (c) Si riferisce ai minori invalidi civili con assegno mensile. (c2) Sono equiparati agli invalidi civili al 100%:
- i pensionati individuali ai sensi della legge 12 giugno 1984, n. 222 che beneficiano della pensione ordinaria di inabilità;
 - gli invalidi del lavoro con inabilità permanente assoluta ai sensi dell'art. 74 del DPR 30 giugno 1965, n. 1124;
 - i soggetti affetti da infermità per cause di servizio che beneficiario dell'assegno di incollocabilità previsto dalla legge 26 gennaio 1980, n. 9.
- (c3) Sono equiparati agli invalidi civili dal 74% al 99%:
- i pensionati individuati ai sensi della legge 12 giugno 1984, n. 222 che beneficiano dell'assegno ordinario di inabilità;
 - gli invalidi del lavoro con abilità permanente parziale compresa tra il 61% e il 99% ai sensi dell'art. 74 del DPR 30 gennaio 1965, n. 1124;
 - i soggetti affetti da infermità per cause di servizio che beneficiano della pensione vitalizia o dell'assegno temporaneo dalla seconda alla quarta categoria ai sensi della legge 26 gennaio 1980, n. 9.
- (c4) - Sono compresi tutti i soggetti della classe di età 65 e oltre riconosciuti invalidi per qualsiasi causa non rientranti nelle classi di non autosufficienza (a) e (b).

Ai fini del riconoscimento della deduzione forfetaria per familiare non autosufficiente, la relativa domanda per l'accertamento sanitario che dà diritto ad una delle prestazioni sopra indicate di cui il familiare beneficia, deve essere stata presentata entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento dei redditi. Qualora nel corso dell'anno di riferimento sia stata certificata una riduzione dello stato di invalidità, per tale anno si assume lo stato di invalidità precedente la revisione.